



## CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-BORSA DI STUDIO”

### CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)

#### ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2010-2011

##### Articolo 2

##### Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere concesso, se sussistono, cumulativamente, i requisiti di seguito indicati, relativi al richiedente, allo studente ed alla spesa.
2. Il richiedente deve:
  - a) essere una persona fisica;
  - b) essere iscritto all'anagrafe tributaria;
  - c) avere il domicilio fiscale in Italia;
  - d) appartenere, alternativamente, ad una delle seguenti categorie:
    - 1) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
    - 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
    - 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
  - e) avere, unitamente al suo nucleo familiare, un I.S.E.E. inferiore od uguale ad €12.405,09; il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999; la certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2009, dichiarati nel 2010;
  - f) nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria: possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
3. Lo studente deve:
  - a) al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, essere iscritto e frequentare effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
    - 1) scolastiche statali: primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
    - 2) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie - secondarie di I grado - secondarie di II grado;
    - 3) formative accreditate dalla Regione del Veneto, in relazione ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;
  - b) avere la residenza nella Regione Veneto;
  - c) ad esclusione dei soli studenti della classe I della scuola primaria e **degli studenti diversamente abili**, aver conseguito, al termine dell'anno scolastico-formativo 2009-2010, un voto medio finale uguale o superiore ad 8/10 [primaria (classi II, III, IV e V) - secondaria di I

grado], a 7/10 (secondaria di II grado) ed a 70/100 (3 anni delle Istituzioni formative accreditate);

il voto medio finale è dato dalla media aritmetica di tutti i singoli voti conseguiti nelle singole materie (compresa la condotta), contenuti nell'ultima valutazione dell'anno 2009-2010.

4. La spesa di cui all'articolo 1 deve essere uguale o superiore ad €51,65.

### **Articolo 3 Criteri di priorità**

1. **Il contributo è concesso prioritariamente agli studenti diversamente abili e per gli interi importi fissi di cui al successivo articolo 5, comma 1.**
2. **Una volta concessi i contributi di cui al comma 1**, in riferimento agli studenti della classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:
  - a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore;
  - b) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata;
  - c) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.
3. **Una volta concessi i contributi di cui al comma 1**, in riferimento agli studenti di tutti gli altri livelli scolastici diversi dalla classe I della scuola primaria, il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:
  - a) il contributo è concesso prioritariamente a chi ha conseguito il voto medio finale maggiore;
  - b) in caso di parità di voto medio finale, il contributo è concesso prioritariamente a chi ha l'I.S.E.E. minore;
  - c) in caso di parità di I.S.E.E., il contributo è concesso prioritariamente a chi risiede più lontano dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
  - d) in caso di parità di lontananza dalla sede dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata, il contributo è concesso in parti uguali.

### **Articolo 4 Ripartizione delle risorse**

1. Le risorse disponibili sono ripartite tra i 3 livelli di istruzione, in base al dato storico del numero di beneficiari per singolo livello di istruzione dell'anno 2009-2010, come segue:

a) Istituzione scolastica primaria - classe I:	€ 368.000,00;
b) Istituzione scolastica primaria - classi II, III, IV e V:	€1.475.000,00;
c) Istituzione scolastica secondaria di I grado:	€1.568.000,00;
d) Istituzione scolastica secondaria di II grado ed Istituzione formativa (3 anni):	€1.776.000,00.
2. **All'interno di ogni ripartizione di cui al comma 1, le risorse sono destinate prioritariamente alla concessione del contributo agli studenti diversamente abili e per gli interi importi fissi di cui al successivo articolo 5, comma 1.**  
**Una volta concesso il contributo agli studenti diversamente abili, la parte restante è destinata alla concessione del contributo agli studenti normalmente abili.**
3. Nell'ipotesi in cui residuino risorse relative ad un livello di istruzione, queste saranno ripartite tra gli altri livelli di istruzione secondo la proporzione di cui al comma 1.

## Articolo 8 Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
  - a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal Modulo web di domanda;
  - b) non essere il richiedente una persona fisica;
  - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
  - d) la carenza della dichiarazione di iscrizione all'anagrafe tributaria del richiedente;
  - e) la carenza della dichiarazione di domicilio fiscale in Italia del richiedente;
  - f) la carenza della dichiarazione di essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
    - 1) o uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
    - 2) o il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
    - 3) o direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
  - g) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza della dichiarazione del possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento della compilazione ed invio via web della domanda;
  - h) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
  - i) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
  - j) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria e **degli studenti diversamente abili**) la carenza della dichiarazione del voto medio finale dello studente di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera c);
  - k) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
  - l) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
  - m) la carenza della dichiarazione della spesa di cui al precedente articolo 1 uguale o superiore ad € 51,65;
  - n) la compilazione e l'invio via web, da parte del richiedente, della domanda, oltre il termine perentorio del 02/11/2010 (ore 12.00) ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 7, comma 1, lettera a);
  - o) l'esibizione, da parte del richiedente, del proprio documento di identità/riconoscimento valido, del numero identificativo della domanda e, se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria, della copia del proprio titolo di soggiorno efficace e valido al momento dell'esibizione, al Comune di residenza dello studente, o la spedizione a mezzo posta, al Comune di residenza dello studente, della copia del documento di identità/riconoscimento valido (del richiedente), del foglio, con scritto il numero identificativo della domanda e, se avente cittadinanza diversa da quella comunitaria, della: copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, oltre il termine perentorio del 02/11/2010 (ore 12.00) (vedi articolo 7, comma 1, lettera b);
  - p) non essere il richiedente iscritto all'anagrafe tributaria;
  - q) non avere il richiedente il domicilio fiscale in Italia;
  - r) non essere il richiedente uno dei seguenti soggetti:
    - 1) uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
    - 2) il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
    - 3) direttamente lo studente iscritto (se maggiorenne);
  - s) se il richiedente ha una cittadinanza diversa da quella comunitaria: la carenza di un proprio titolo di soggiorno valido ed efficace, al momento dell'assegnazione del contributo;
  - t) la residenza dello studente fuori della Regione Veneto;
  - u) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 3, lettera a);
  - v) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad €12.405,09;

- w) il non sostenimento della spesa di cui all'articolo 1, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
  - x) la spesa di cui all'articolo 1 di importo inferiore ad €51,65;
  - y) (ad esclusione degli studenti della classe I della scuola primaria **e degli studenti diversamente abili**) il conseguimento di un voto medio finale dello studente inferiore a quelli stabiliti dal precedente articolo 2, comma 3, lettera c);
  - z) **per gli studenti diversamente abili: la carenza della dichiarazione della diversa abilità;**
  - aa) **per gli studenti diversamente abili: la carenza dello stato di diversa abilità.**
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.